



Comune di Biella
Provincia di Biella

CAPITOLATO DI APPALTO

PREMESSA

IL Comune di Biella eroga diverse prestazioni a favore dei propri cittadini per tutelarne il benessere nonché consentirne la permanenza al domicilio, tra le quali figura il servizio di consegna a domicilio di pasti ad anziani, disabili ed adulti in difficoltà.

Tale servizio è uno degli interventi erogati dall'Amministrazione finalizzati a concretizzare progetti individuali che riducono l'isolamento e l'esclusione sociale di persone in situazioni di fragilità.

Per questo motivo le prestazioni richieste si differenziano da un mero servizio di trasporto di contenitori di cibo da un luogo all'altro, e devono essere considerate prestazioni dedicate a soggetti in condizione di particolare fragilità e isolamento, che rientrano in un piano di intervento personalizzato da parte del servizio sociale e che implicano anche attenzione ai bisogni fisici, psicologici e di sostegno dell'utenza;

ART. 1 – Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto il trasporto di contenitori termici di proprietà comunale dalla mensa ospedaliera, ove giornalmente viene confezionato nell'ambito della vigente convenzione stipulata con L'ASL. BI, del pranzo del mezzogiorno per la successiva consegna nel territorio comunale di Biella al domicilio di anziani, disabili ed adulti in difficoltà, con le modalità e gli interventi a favore dell'utenza di cui al successivo art. 2.

Ai fini della quantificazione indicativa del servizio, i pasti da consegnare giornalmente sono al massimo 60 per circa 300 giorni annui, per un totale ipotizzato di 18.000 pasti annui massimi da consegnare per una percorrenza chilometrica annua massima di circa 22.000 chilometri. Il numero giornaliero di pasti da consegnare varia in diminuzione per eventi legati alla particolare tipologia di utenza (ricoveri ospedalieri, soggiorni da parenti ecc.).

ART. 2 – Modalità di svolgimento del servizio

Il servizio dovrà essere svolto giornalmente dal lunedì al sabato con esclusione dei giorni festivi per tutto il periodo dell'appalto, impiegando n. 2/3 soggetti in condizione di svantaggio, come previsto dall'art. 4 della legge 381/1991 e s.m.i., che effettueranno n. 2/3 "giri di consegna" per un monte ore giornaliero complessivo massimo previsto di 5/6 ore.

I pasti, confezionati negli appositi contenitori, dovranno essere prelevati presso il centro di cottura dell'ASL. BI Biella, con sede in via dei Ponderanesi 2, Ponderano, a partire dalle ore 10,45.

Il singolo pasto dovrà essere consegnato presso il domicilio di ogni singolo utente nella fascia di orario compresa indicativamente tra le 11,30 e le 12,30/12,45 al massimo, di ogni giorno. Il pasto dovrà essere consegnato all'interno dell'abitazione dell'utente. L'operatore dovrà settimanalmente provvedere alla consegna/raccolta del menù compilato dall'utente da recapitare alla Mensa Ospedaliera dell'ASL. BI. nonché, se richiesto dall'utente, al ritiro dell'attestazione di pagamento del servizio da consegnare allo sportello accoglienza del Settore Servizi Sociali per la successiva

consegna all'utente stesso del blocchetto contenente i buoni pasti così acquistati; al ritiro, contestuale alla consegna del pasto all'utente, del buono giornaliero ed alla sua riconsegna allo sportello accoglienza , con cadenza settimanale ,cumulativamente per gli tutti gli utenti. Per ogni problema segnalato dall'utente o riscontrato dall'operatore (anomalie del pasto consegnato, reiterato mancato ritiro del pasto, precarietà dello stato di salute dell'utente, stato confusionale dell'utente, precaria igiene ambientale e personale dell'utente, assenza dell'utente), dovrà essere presa nota e fatta tempestiva comunicazione allo sportello accoglienza del Settore Servizi Sociali di Biella , tramite mail.

Contestualmente alla consegna del pasto all'utente , l'appaltatore aggiudicatario dovrà provvedere altresì al ritiro del contenitore utilizzato nel giorno precedente, procedendo quindi, alla fine del giro di consegna indicativamente dalle ore 12,30 alle 13,00/13,15 alla consegna dello stesso alla Mensa Ospedaliera dell' ASL.BI per le operazioni di pulizia del contenitore. Il Comune si riserva di apportare modifiche agli orari di ritiro dei pasti e/o ai centri di cottura, sempre situati all'interno del territorio comunale,/limitrofo, senza che ciò dia diritto all'appaltatore a variazioni sull'importo unitario.

ART. 3 – Utilizzo contenitori termici per trasporto pasti

L'appaltatore è responsabile del corretto uso e della custodia dei contenitori termici, nelle operazioni ad essa demandate. L'appaltatore dovrà immediatamente segnalare al Settore Servizi Sociali gli eventuali danneggiamenti o anomalie dei contenitori.

Nel caso di danneggiamenti imputabili all'appaltatore aggiudicatario, il Comune provvederà, dopo le necessarie verifiche, a richiedere allo stesso il rimborso dei danni riscontrati.

ART. 4– Mezzi per trasporto dei pasti

L'appaltatore dovrà essere iscritto all' Albo Provinciale Trasporto c/terzi ed essere autorizzato all'esercizio dell'attività, dovrà utilizzare per la consegna dei pasti automezzi di sua proprietà o nella sua legittima disponibilità, , regolarmente autorizzati alla circolazione , adibiti a tale scopo ed aventi i requisiti igienico-sanitari necessari in base alla normativa vigente , così da evitare insudiciamento o contaminazione alle sostanze alimentari trasportate.

L'appaltatore non potrà effettuare trasporti di altra merce insieme ai contenitori dei pasti.

È fatto obbligo all'appaltatore di provvedere settimanalmente alla pulizia e alla sanificazione dei mezzi di trasporto utilizzati. Resta a carico dell'appaltatore ogni onere per l'uso dei mezzi utilizzati per il servizio.

ART. 5 – Modalità di comunicazione

Le comunicazioni tra lo Sportello Accoglienza dei Servizi Sociali del Comune e l'appaltatore relativamente al presente servizio, dovranno avvenire in modo tempestivo, con l'utilizzo del cellulare e della posta elettronica (servizisociali@comune.biella.it). . Entro la data di inizio del servizio, è fatto obbligo all'appaltatore di nominare un incaricato referente per tutte le verifiche richieste dall'amministrazione comunale e di attivare un riferimento sia telefonico che di posta elettronica, per le comunicazioni da parte del Comune.

ART. 6 – Attivazione, sospensione e chiusura intervento

Lo Sportello Accoglienza dei Servizi Sociali del Comune provvederà a comunicare all'appaltatore con le modalità di cui all'art. 5, le nuove attivazioni del servizio con preavviso minimo di 24 ore, indicando sia la data di attivazione che l'indirizzo preciso dell'utente.

Con le stesse modalità, il Comune comunicherà con preavviso di 12 ore la sospensione definitiva o temporanea del servizio per i singoli utenti.

ART. 7 – Personale

L'appaltatore provvede all'assunzione a proprie spese del personale necessario all'esecuzione del servizio, con l'osservanza delle norme e prescrizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro vigente per i dipendenti della categoria, nonché di tutte le condizioni di miglior favore eventualmente risultanti da accordi provinciali, aziendali ed individuali e da ogni altro contratto collettivo stipulato successivamente per la categoria ed applicabile nella località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei contratti sopra indicati e fino alla loro sostituzione.

L'aggiudicatario è tenuto altresì a iscrivere tutto il personale dipendente agli enti ed istituti previdenziali, infortunistici ed assistenziali previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

L'appaltatore, in caso di cambio di gestione dell'appalto, compatibilmente con la sua organizzazione, si impegna a garantire l'assunzione di tutto il personale in precedenza impiegato nella gestione uscente che ne faccia richiesta sia esso dipendente o socio-dipendente sia esso assunto a tempo determinato che indeterminato, senza periodo di prova, a condizioni giuridiche ed economiche, di inquadramento, di anzianità e orario, non inferiori a quelle riconosciute dalla precedente gestione.

L'appaltatore dovrà istruire adeguatamente il proprio personale in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, dotandolo di indumenti e/o DPI specifici per svolgere il lavoro in condizioni ottimali, ed è responsabile della osservanza da parte dei propri dipendenti delle norme in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro previste dalla normativa in materia di "miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori" di al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Il personale utilizzato per la conduzione dei mezzi dovrà essere di sicuro e comprovato affidamento, in possesso di idonea patente di guida e dovrà portare un idoneo cartellino di riconoscimento recante nome, cognome e fotografia recente.

ART. 8 – Assicurazioni

L'appaltatore aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da utenti, animali o beni, (tanto dell'appaltatore aggiudicatario stesso quanto di terzi) durante l'espletamento del servizio o come conseguenza di esso.

Pertanto, l'amministrazione comunale è esonerata da qualsiasi responsabilità per i casi di infortunio o di danni a cose e a persone (anche per danni che dovessero occorrere al personale dell'appaltatore), durante l'esecuzione del servizio.

L'appaltatore aggiudicatario ha l'obbligo di stipulare una polizza di assicurazione per la copertura della responsabilità civile verso terzi, ossia verso gli utenti del servizio e/o qualsiasi altra persona si trovi nei locali presso i quali è previsto il servizio, nonché per danni a cose a chiunque appartenenti. A tal fine l'appaltatore dovrà stipulare con una primaria compagnia assicurativa apposita polizza assicurativa, a beneficio dell'amministrazione comunale e dei terzi e per l'intera durata del contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile dell'appaltatore aggiudicatario in ordine allo svolgimento del servizio appaltato. Il massimale di tale polizza dovrà essere adeguato alle condizioni di rischio che implica l'appalto. La descrizione del servizio oggetto del presente appalto dovrà chiaramente essere contenuta nelle "attività assicurate" della sopra citata polizza.

L'appaltatore si impegna a consegnare all'amministrazione comunale copia della polizza di cui sopra entro 10 giorni dall'aggiudicazione del servizio, nonché a pagare le rate di premio successive per tutto il periodo in cui si svolge il servizio appaltato provvedendo ad inoltrare copia delle quietanze all'amministrazione comunale.

La polizza di cui al presente articolo dovrà essere stipulata prima dell'esecuzione del servizio oggetto del contratto o comunque entro 5 giorni dall'avvio dello stesso.

ART. 9 – Responsabilità circolazione mezzi

L'appaltatore aggiudicatario si assume ogni responsabilità in ordine ad eventuali contravvenzioni ai regolamenti di igiene e sanità pubblica così come al Codice della Strada e risponderà dei danni causati

a cose o persone nell'espletamento del servizio tenendo indenne il Comune da ogni responsabilità di carattere civile conseguente alla prestazione del servizio e uso degli automezzi.

ART. 10 – Trattamento dei dati personali

L'appaltatore aggiudicatario garantisce la riservatezza delle informazioni relative agli utenti che fruiscono delle prestazioni oggetto del presente contratto. Si impegna altresì a trattare i dati personali degli utenti secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Biella. Con la sottoscrizione del presente capitolato l'appaltatore è nominato dal Comune Responsabile del trattamento dati che necessariamente acquisirà in ragione dello svolgimento del servizio e come tale dovrà attenersi ai compiti ed alle istruzioni stabiliti dal Comune, con particolare riferimento alla sicurezza dei dati, di cui al Titolo V – Sicurezza dei dati e dei sistemi - del citato D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

ART. 11 – Importo a base di gara e valore dell'appalto

L'importo complessivo a base di gara è pari ad €. 40.000,00 annui .Per tre anni , trentasei mesi, è di € 120.000,00 più Iva di legge

I costi per la sicurezza derivante dai rischi di natura interferenziale sono pari a € zero/00 (0,00)

Gli oneri di sicurezza ,di cui al decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i , rientrano nel valore complessivo dell'appalto e devono essere quantificati in sede di presentazione dell'offerta economica .

ART. 12 – Fatturazione delle prestazioni e modalità di pagamento

L'appaltatore emetterà con periodicità mensile regolari fatture del servizio con IVA nella misura di legge, con allegato un prospetto riportante i nominativi degli utenti serviti e il numero degli accessi giornalieri.

Il numero dei pasti consegnati dovrà coincidere con i pasti confezionati dalla Mensa Ospedaliera dell' ASL. BI e dalla stessa fatturati al Comune . In ottemperanza ai disposti di cui all'art. 1 comma 629 lettera b) L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), il Comune di Biella provvederà al versamento diretto allo Stato dell'IVA dovuta per le prestazioni erogate a suo favore in forza degli affidamenti afferenti il presente servizio.

La fatturazione delle prestazioni afferenti il servizio in oggetto dovrà essere esclusivamente di tipo elettronico come previsto dalla Direttiva CE 1999/'93 e trasmessa esclusivamente mediante SDI e secondo i requisiti tecnici stabiliti dal DM 55/2013. A tale proposito si comunica il "**Codice Univoco Ufficio**" IPA : **MICOGIC**

Il pagamento delle fatture è subordinato al regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della Ditta aggiudicataria del servizio, nonché alla verifica positiva della regolarità contributiva accertata mediante acquisizione di DURC, nel rispetto delle condizioni previste dal Dgl.vo 192/2012. I prezzi di aggiudicazione rimarranno invariati per il primo anno di validità del contratto, potendo successivamente, a richiesta documentata dell'aggiudicatario, essere soggetti a revisione periodica annuale sulla base degli indici nazionali dei prezzi di consumo per le famiglie di operai ed impiegati, forniti dall'ISTAT, rilevati al mese di dicembre dell'anno precedente.

L'eventuale cessione del credito, derivante dal presente appalto, dovrà essere preventivamente autorizzata dagli Uffici comunali competenti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs n. 50/2016;

ART . 13 _Tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010, l'aggiudicatario si obbliga, ad ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata. In particolare, il soggetto aggiudicatario provvederà a comunicare al Comune di Biella, gli estremi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche e i dati identificativi (generalità,

codice fiscale) dei soggetti (persone fisiche) delegate ad operare su di esso, nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi che possa intervenire nel corso della durata del contratto.

Pertanto ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.M. 145/2000 e dell'art. 3 della legge 136/2010 i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario o postale o con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione sul conto corrente dedicato indicato nella suddetta comunicazione.

Nel caso in cui l'aggiudicatario effettui, in conseguenza del presente atto, transazioni senza avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136/2010.

ART. 14 – Controllo, ispezione, verifica e sanzioni

Il Settore servizi sociali del Comune di Biella potrà esercitare in ogni momento la vigilanza sull'andamento del servizio anche attraverso ispezioni ed operazioni di controllo ogni qual volta lo riterrà opportuno e senza preavviso, sia relativamente alle modalità di espletamento del servizio sia relativamente alle condizioni degli automezzi usati.

Nel caso di violazioni alle norme del capitolato il settore Servizi Sociali del Comune di Biella, previa formale contestazione scritta, si riserva di applicare le seguenti penali:

- a) Per mancata consegna: fino ad € 50,00 a pasto;
- b) Per consegna irregolare o per ritardata consegna: fino ad € 50,00 a pasto;
- c) Per violazione delle altre prescrizioni di capitolato: fino ad € 1.000,00;

L'appaltatore aggiudicatario ha la facoltà di comunicare le proprie controdeduzioni e giustificazioni entro sette giorni dal ricevimento della nota di contestazione. Il Dirigente competente dovrà valutare la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente comunicate dall'appaltatore aggiudicatario e adotterà i conseguenti provvedimenti.

Il Settore Servizi Sociali del Comune di Biella provvede al recupero della penalità comminata mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dall'appaltatore, previa comunicazione via PEC.

ART. 15 - Risoluzione del contratto

Tutte le clausole del presente Capitolato, comprese quelle poste a favore del personale e dei terzi sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre un'immediata risoluzione del contratto stesso, di diritto e di fatto, con esclusione di ogni formalità legale o di pronuncia di arbitri o di magistrati.

L'avvio e la conclusione del procedimento di cui al comma 1 sono comunicati all'aggiudicatario con lettera raccomandata A.R. o con PEC, indirizzata al domicilio legale indicato in contratto. Nella comunicazione di avvio viene assegnato il termine per presentare le proprie controdeduzioni. Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

In tal caso, l'Amministrazione Comunale potrà procedere nei confronti dell'aggiudicatario alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con l'incameramento della cauzione e, se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento completo dei danni subiti.

L'Amministrazione Comunale avrà inoltre la facoltà di risolvere il contratto con tutte le conseguenze che tale risoluzione comporta, sia di legge, sia previste dalle disposizioni del presente capitolato, anche nelle seguenti ipotesi:

- a. interruzione non motivata di servizio;
- b. gravi deficienze e/o irregolarità nell'espletamento degli interventi e dei servizi che pregiudichino il regolare svolgimento delle attività;
- c. grave inosservanza delle norme igienico-sanitarie;

- d. mancato pagamento degli stipendi al personale dipendente entro le scadenze contrattualmente previste.
- e. ulteriori inadempienze dell'appaltatore dopo la comminazione di 3 penalità per lo stesso tipo di infrazione ;
- f. violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- g. difformità nella realizzazione del progetto secondo quanto indicato in fase di offerta;
- h. cessione di parte del servizio in subappalto o cessione del contratto ;
- i. negli altri casi previsti dalla vigente normativa.

Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9bis, della legge 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

In adempimento a quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i Comune risolverà, altresì, il contratto nei casi e con le modalità ivi previste.

Il contratto verrà risolto inoltre nel caso in cui vengano meno, in capo all'Appaltatore, i requisiti generali necessari alla contrattazione con la p.a.

In caso di risoluzione del contratto il Comune di Biella si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che seguono in graduatoria per l'affidamento del servizio alle condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

In tutti i casi previsti nel presente articolo, l'aggiudicatario incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune, fatto salvo il maggior risarcimento dei danni per tutte le circostanze che possono verificarsi.

ART. 16 Sciopero e/o interruzioni del servizio

Ai fini di quanto prescritto dal presente articolo il servizio oggetto del presente appalto rientra nella nozione di servizio pubblico essenziale come disciplinato dalla Legge 146/1990. Pertanto, in caso di sciopero l'Appaltatore dovrà rispettare e far rispettare dai propri dipendenti le disposizioni di cui alla Legge 146/1990 e successive modifiche od integrazioni "Sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali" e dovrà darne comunicazione al Comune nei termini previsti dalla legge.

Nulla è dovuto alla ditta da parte del Comune per la mancata prestazione del servizio, anche se ciò fosse causato da scioperi dei propri dipendenti . Il corrispettivo dovuto alla ditta sarà ridotto in proporzione per ogni giornata di sospensione del servizio verificatasi nel periodo di riferimento.

ART. 17 – Cessione del contratto e subappalto

Il subappalto non è ammesso.

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.

Nel caso di contravvenzione a tali divieti, la cessione o il subappalto si intenderà come nulla e di nessun effetto per l'Amministrazione comunale, fatta salva la facoltà di ritenere senz'altro risolto il contratto medesimo, con diritto alla refusione di ogni eventuale danno, e con la conseguente perdita della cauzione, previo semplice accertamento del fatto.

ART. 18 – Cauzione definitiva

A copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, il soggetto affidatario dovrà, prestare una garanzia pari al 10% dell'importo contrattuale, resa ai sensi dell'art 103 del D.lgs .vo 50/2016 e s.m.i., a favore del Comune di Biella

La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto (36 mesi) e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte del Comune , con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del Comune qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte del Contraente. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Detta garanzia dovrà coprire l'intero periodo di durata dell'affidamento, e sarà svincolata dal Comune solamente al termine dell'affidamento. Per le sanzioni di cui al presente Capitolato, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazione.

Le fideiussioni di cui al presente articolo, dovranno contenere l'assunzione dell'obbligo da parte del garante di pagare l'importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Ente, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest'ultimo qualsiasi eccezione.

Dovranno, inoltre:

- a. contenere l'espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall'art. 1944 del c.c.;
- b. contenere l'espressa rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele di cui all'art. 1957 comma 2 del c.c.;

ART. 19 – Durata del contratto

Il presente appalto ha durata di anni tre con decorrenza 01/09/2017 fino al 31/08/2020.

ART- 20 – Varianti

Data la peculiarità del servizio, la gestione deve avere carattere flessibile e deve adattarsi all'evoluzione dei bisogni e alle mutate esigenze connesse alla funzionalità del servizio. Pertanto il Committente ha il diritto di ordinare variazioni al progetto di gestione, variazioni alle modalità di organizzazione del servizio, variazioni in aumento o diminuzione della quantità delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto, in più o in meno, dell'importo dell'appalto ai sensi dell'art.106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s..m.i.

L'appaltatore è tenuto a eseguire le variazioni alle stesse condizioni e prezzi del contratto originario.

ART. 21 - Esecuzione anticipata della prestazione in pendenza di stipulazione del contratto

La consegna del servizio potrà avvenire anticipatamente rispetto alla stipula del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i, . Il responsabile del procedimento può autorizzare l'esecuzione anticipata della prestazione dando avvio all'esecuzione della prestazione oggetto del contratto anche in pendenza della stipulazione del contratto.

ART. 22 – Controversie

Il Foro di Biella sarà competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza dell'appalto e del relativo contratto.

Il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dell'art. 209 comma 2 del DLgs 50/2016 e s.m.i.. è vietato in ogni caso il compromesso.

ART. 23– Norme di chiusura

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente appalto (spese fiscali - oneri contrattuali, diritti di segreteria, ecc.) sono a carico dell'appaltatore aggiudicatario se dovute.

Per tutto quanto non contemplato dal presente capitolato, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.

Biella , li 31/05/2017

IL DIRIGENTE
F.to Dott.ssa Germana Romano

Il presente atto è stato pubblicato sul profilo del committente il giorno 09 /06/2017